CAMERA DEI DEPUTATI N. 2806-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE **AMBROSINI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 1° luglio 1952 (*Stampato n. 1178*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SFORZA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCELBA)

COL MINISTRO DELLA DIFESA
(PACCIARDI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VANONI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(PELLA)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 2 luglio 1952

—

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo relativo alle relazioni aeronautiche civili tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese, concluso a Parigi il 3 febbraio 1949

Presentata alla Presidenza il 27 ottobre 1952

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'Accordo relativo alle relazioni aeronautiche civili tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese, concluso a Parigi il 3 febbraio 1949, rientra nel quadro della Convenzione aerea di Chicago del 7 novembre 1944 e degli Atti delle Bermude dell'11 febbraio 1946. Nel titolo primo sono dettate le disposizioni generali relative al diritto di sorvolo degli aeromobili civili, commerciali o privati di ciascuna delle Parti contraenti sul territorio dell'altra, al riconoscimento dei certificati di navigabilità, dei brevetti di attitudine e delle licenze rilasciate da una delle due Parti, all'applicazione delle rispettive norme di legge e regolamentari, alle facilitazioni di natura doganale e fiscale,

alla soluzione delle controversie che insorgano riguardo all'interpretazione ed esecuzione dell'Accordo, alla facoltà di denuncia dell'Accordo o di richiesta di modifiche alle sue clausole e all'obbligo che le due Parti assumono, quando abbiano ratificato una convenzione aeronautica multilaterale o vi abbiano aderito, di uniformarsi alle disposizioni di detta convenzione.

Le due Parti convengono di creare una Commissione mista permamente incaricata di coordinare le relazioni aeronautiche tra i due Paesi e di sottomettere alle Autorità aeronautiche rispettive i progetti di deliberazione da essa elaborati.

Il titolo secondo si occupa dei « servizi commerciali convenuti ». Si dicono « servizi convenuti » i servizi aerei specificati negli articoli XXII e XXIII.

Il Governo italiano accorda a quello francese, e questo a quello, il diritto di fare esercitare tali servizi da una o più imprese aeree da essi rispettivamente designati.

Sono dettate norme specifiche relative all'esercizio di tale diritto, alla facoltà di ognuna delle Parti di negare o revocare all'impresa di trasporto designata l'autorizzazione all'esercizio del diritto, alla collaborazione tra le imprese nell'esercizio delle linee e nella ripartizione del traffico, alla determinazione delle tariffe, che dovrà farsi a tassi ragionevoli.

Il titolo terzo tratta degli « altri trasporti aerei ». Si stabilisce che i due Governi adatterano i loro regolamenti generali in materia allo scopo di limitare il numero dei casi nei quali sia necessaria un'autorizzazione preventiva, e il termine richiesto per il rilascio della autorizzazione. Sono indicati i casi nei quali l'autorizzazione preventiva è indispensabile. Negli altri casi la dichiarazione preventiva, che è sempre richiesta per i voli a destinazione dell'una delle Parti contraenti, vale come autorizzazione.

Ciascuna delle due Parti contraenti si riserva il diritto di vietare nel proprio territorio il traffico commerciale ad ogni impresa dell'altra Parte quando ritenga di non avere la prova che una parte importante della proprietà o il controllo effettivo di detta impresa siano in possesso di cittadini di tale ultima Parte.

Seguono al testo dell'Accordo un Protocollo nel quale si precisano le attribuzioni della Commissione mista.

Bastano questi rapidi cenni per dare l'idea del contenuto dell'Accordo. Chi volesse addentrarsi nell'esame particolareggiato delle sue norme e dei princìpi fondamentali della Convenzione di Chicago e degli Atti sulle Bermude a cui esse si uniformano, potrebbe consultare con profitto l'ampia ed organica relazione in proposito fatta dal senatore Carboni al Senato (disegni di legge e relazioni 1948-52 nn. 993-*A*, 1178-*A*, 1855-*A*).

Onorevoli colleghi ! L'Accordo in esame tende ad intensificare e a migliorare le comunicazioni ed il traffico aereo tra l'Italia e la Francia, ed è basato su una completa reciprocità. Mi onoro pertanto, a nome della Commissione, di chiederne alla Camera la approvazione.

AMBROSINI, *Relatore*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

È approvato l'Accordo relativo alle relazioni aeronautiche civili tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese concluso a Parigi il 3 febbraio 1949.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 3 febbraio 1949 conformemente all'articolo XXX dell'Accordo.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.